

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

28 Mag 2019

Cassazione: omicidio colposo per il titolare dell'impresa edile che non ha adottato i parapetti anti-caduta

Mauro Salerno

Risponde di omicidio colposo il titolare di un'impresa edile che non ha approntato i parapetti anti-caduta nel caso di incidente mortale di un operaio che stava lavorando a un'altezza superiore ai due metri. È la conclusione cui arriva la Corte di Cassazione (sentenza n. 23140/2019, depositata ieri), bocciando il ricorso dell'imprenditore che, tra l'altro, puntava a far valere il fatto che i parapetti non sarebbero stati necessari, visto che gli operai avevano in dotazione le cinture di sicurezza.

Per la Cassazione, in questi casi, appellarsi alla presenza delle cinture di sicurezza non basta. Perché «in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri», l'obbligo del datore di lavoro «di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisorie, non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare».

Bocciata anche la tesi difensiva secondo la quale, in base alla legge 494/1996 e al Dpr 222/2003, l'adozione dei parapetti «nell'ambito del Psc» sarebbe stato un obbligo da imputare al committente e non al datore del lavoro. Sul punto la Cassazione risponde che «la normativa richiamata è stata adottata per ampliare, non certo per restringere, la sfera di tutela del lavoratore e dei luoghi di lavoro». In quest'ottica, si legge ancora nella sentenza, i vari piani come «il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal committente o dal responsabile dei lavori»; «il Piano di sicurezza sostitutivo redatto dall'appaltatore o dal concessionario»; «il Piano operativo di sicurezza, redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici» sono «strumenti che all'evidenza non si sostituiscono, ma si integrano, nell'ottica di una sicurezza del cantiere che il legislatore tende a garantire sempre con maggiore rigore».

Non passa neppure l'argomentazione mirata a denunciare la negligenza del lavoratore coinvolto nell'incidente, caduto dal lastrico della palazzina, mentre era impegnato a srotolare una guaina di impermeabilizzazione «di spalle all'esterno, così via via avvicinandosi sempre di più al margine, dal quale era, infine, purtroppo precipitato». Anche su questo punto la Corte ricorda che «il comportamento negligente del lavoratore infortunato», «non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro», quando l'evento sia comunque da ricondurre «all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved